

-7 NOV 2011

AGOSTO

2e-10-11
2011
3895
2009
3674/A
Nalato
Cantarella

UFFICIO GIUDIZIARIO
FUNZIONARIO CARLO PARON
A. V. A. J. S. T. O.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. ⁸⁰⁵⁹8509/2008 R.G.C.

promossa da:

[redacted], elett.te dom. in GENOVA, presso lo studio dell'avv.to [redacted] da cui è rappr. e dif., unitamente all'avv.to Alberto Augusto [redacted] per delega a margine dell'atto di citazione

PARTE ATTRICE

contro

BANCO [redacted] S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv.to [redacted] del foro di Genova presso il cui studio è elett. dom. per delega in calce all'atto di citazione notificato

PARTE CONVENUTA

UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI:06.06.2011

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] conveniva in giudizio il Banco [redacted] s.p.a. chiedendo a diverso titolo la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca relativamente al rapporto di conto corrente nr. 40080.

Si costituiva la banca chiedendo il rigetto delle avverse domande.

La sentenza parziale del 22 gennaio 2009 dichiarava:

- la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente sopra indicato, nella parte in cui disponeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
- l'inapplicabilità di qualsiasi forma di capitalizzazione periodica;
- non dovuta la commissione di massimo scoperto;
- che le rimesse dell'attore dovevano essere imputate prima agli interessi e poi al capitale;
- che all'attore era dovuta la restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi legali dalla messa in mora, da calcolarsi con la CTU, con i criteri indicati nella medesima sentenza.

La causa era rimessa sul ruolo per tale incombente; depositato l'elaborato peritale era fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 06.06.2011 ove le parti precisavano come in epigrafe allegato.

Il Gi tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge, le parti depositavano fascicoli e comparse nei termini assegnati.

1. domande della parte attrice - efficacia sentenza parziale

Nella sentenza non definitiva emessa nel presente giudizio sono state



esaminate tutte le domande della parte attrice; la causa è stata rimessa sul ruolo solo per la determinazione del *quantum* indebitamente percepito dalla banca, secondo le statuizioni della medesima sentenza." Nello stesso provvedimento sono stati indicati i parametri del calcolo da porsi a fondamento della CTU: risultano pertanto ultronee le difese e le domande della parte attrice già esaminate con la sentenza e ripetute sia nelle conclusioni definitive che nella comparsa conclusionale, ed in particolare quelle relative all'applicazione dell'art. 1994 c.c.

La parte attrice avrebbe dovuto proporre appello immediato nei confronti della sentenza non definitiva essendo quello lo strumento previsto dall'ordinamento.

Con la pronuncia della sentenza non definitiva, infatti, il giudice si spoglia della "potestas decidendi", in relazione alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame, anche se la sentenza non sia passata in giudicato.

La preclusione vale sia in ordine alle questioni definite, sia in ordine a quelle da esse dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia; salvo che quest'ultima sia stata riformata con sentenza passata in giudicato pronunciata a seguito di impugnazione immediata (Cass. civ. Sez. 1[^], 14 giugno 1999 n. 5860; Cass. civ. Sez. 2[^], 14 settembre 2004 n. 18510).

Nella specie la sentenza non definitiva non è stata impugnata nei termini e ciò comporta l'irrelevanza e la totale inefficacia delle medesime domande esaminate e non accolte e l'inammissibilità del riesame delle questioni già decise, che determinerebbe altrimenti la violazione del giudicato interno.

2.quantificazione del dovuto

La Ctu ha quantificato in € 3.650,39 la somma dovuta dalla banca alla parte attrice quale saldo attivo del conto corrente ordinario nr.400080 al 06 marzo 2000, in forza della illegittima capitalizzazione nel corso del rapporto, con calcoli effettuati in base ai criteri indicati nella sentenza parziale, e recepiti nell'ordinanza di conferimento dell'incarico al c.t.u.

Tale risultanze devono essere recepite per *relationem*, sia nelle conclusioni che nello svolgimento, trattandosi di relazione di consulenza tecnica di cui si condivide il merito, e priva di alcun vizio.

Peraltro la parte attrice allega critiche alla consulenza tecnica d'ufficio che hanno ad oggetto i criteri di calcolo indicati dal Gi nella sentenza parziale non impugnata, e non l'erroneità dei risultati raggiunti con tali criteri, e sono pertanto irrilevanti ai fini della decisione.

Sulla somma come sopra individuata devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla messa in mora, come stabilito dalla sentenza non definitiva, ovvero dalla notifica dell'atto di citazione (non essendo la lettera del 01.10.2007 messa in mora per la restituzione) al saldo.

3. spese processuali

Seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico della parte convenuta contumace, come pure le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento.

Non può essere accolta la domanda della parte convenuta sul punto in quanto non risulta agli atti alcuna proposta transattiva della parte convenuta, tesa ad evitare l'effettuazione della Ctu o la definizione del giudizio.

P.Q.M.

Il GIUDICE UNICO, definitivamente pronunciando;

Ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinta;

- 1) dichiara ~~///~~ tenuta e condanna BANCO [REDACTED] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 3.650,39= oltre interessi legali dal 28.9.2008 al saldo;
- 2) dichiara tenuta e condanna BANCO [REDACTED] s.p.a. al pagamento delle spese processuali dell'attore che liquida, in assenza di nota spese, in € 1.000,00= per diritti; € 1.000,00= per onorari; oltre iva e cap sull'imponibile;
- 3) pone definitivamente a carico di BANCO [REDACTED] s.p.a. le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.

Così deciso in GENOVA, il 27.10.2011

IL GIUDICE UNICO
dott.ssa Rosella Silvestri

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
Deposito
Genova, 28-10-11

FUNZIONARIO CAUSALIZIARIO
Dott. [REDACTED]

E' copia del [REDACTED]
Genova il 7 NOV 2011

IL CANCELLIERE

FUNZIONARIO CAUSALIZIARIO
Carlo PARODI